

100. 10
All. 3.2

Comune di SANTA MARIA DI SALA

Provincia di VENEZIA

Marca
da bollo

LICENZA DI ABITABILITA' ~~AGIBILITA'~~

Il Sindaco

Visti i verbali d'ispezione dell'Ufficiale Sanitario
Sig. Dott. [redacted] in data 1.9.1978
e dell'ingegnere a ciò delegato Sig. [redacted] in data 1.9.1978
dai quali risulta che la (1) costruzione della casa (2) urbana di proprietà
del Sig. [redacted]
sita in Caltana Via G. Pepe N.
composta di N. 5 vani utili e N. 13 vani accessori, confinante con (3) via Pepe
e mappale 286

è stata eseguita in conformità del progetto approvato in data 1.2.1978
ai sensi dell'art. 220 del T. U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e con l'osservanza delle norme sta-
bilitate dal Regolamento edilizio del Comune;

Che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono altre cause di insalubrità;
Visti gli articoli 221 e 226 del citato T. U. delle Leggi Sanitarie;

Vista la copia del collaudo effettuato dal il
con l'annotazione dell'Ufficio del Genio Civile del e relativo alle opere in
conglomerato cementizio (4) n., ai sensi dell'art. 8 della Legge 5-11-1971, n. 1086 per le
opere in conglomerato cementizio;

Accertata la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dal Regolamento edilizio e dalle leggi vigenti;
Visti gli artt. 31 e 32 della legge urbanistica 7-8-1942, n. 1150;

Visti gli artt. del Regolamento locale d'Igiene;



Visto il certificato di collaudo delle opere eseguite rilasciato dall'Ingegnere o Architetto Sig.
regolarmente iscritto all'Albo;

Visto il pagamento effettuato con vaglia di c.c.p. N. 907 in data 5.8.1978
al N.; della tassa di concessione governativa stabilita al n. 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 (5).

autorizza

l'abitabilità
~~logibilità~~ * a tutti gli effetti, della casa sopra indicata con decorrenza da SUBITO

Dalla Residenza Municipale, li 28.9.1978 19



IL SINDACO
[Signature]

* Cancellare quello che non serve.

Pratica N. 6365F75

Marca
da bollo

Comune di SANTA MARIA DI S

Provincia di VENEZIA

LICENZA DI ESECUZIONE DI**IL SINDACO**

Vista la domanda del Sig. [REDACTED]

intesa ad ottenere la licenza per la costruzione di **fabbricato ad uso abitazione**in questo Comune, in Via [REDACTED] **Caltana fg. 22** al mapp. N. **345**

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa;

Visto il referto del Tecnico comunale in data **22.1.1974**Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data **22.1.1975**Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data **22.1.1975** N. **13**

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia locale e tutela delle strade comunali;

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge comunale e provinciale;

Visto il C.C., libro terzo, proprietà edilizia;

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530;

Avvertito che qualunque modifica al progetto originale deve formare oggetto di nuova domanda a scanso dell'applicazione dell'art. 32 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la Legge 6-8-1967 n. 765;

Visti i DD.MM. 1-4-1968 e 2-4-1968;

Concede**LICENZA**al Signor [REDACTED] **Caltana**

per l'esecuzione dei lavori in conformità del progetto presentato, a condizione che siano osservate le vigenti prescrizioni in materia di edilizia, igiene, polizia locale e stradale, e le migliori regole d'arte, perchè la costruzione riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per il sistema adottato.

L'interessato dovrà osservare le seguenti disposizioni:

1. Dovranno essere sempre salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
2. Il Comune deve restare indenne e sollevato da ogni azione, molestia o spesa che potesse per qualsiasi ragione essere cagionata dalla presente licenza in qualsiasi tempo e luogo;
3. Durante l'esecuzione dei lavori non si dovranno mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle

4. Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
5. Per eventuali occupazioni di aree stradali dovrà essere ottenuta speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale.
Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima a richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
6. Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti di un servizio pubblico, dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli e darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
7. Gli assiti, di cui al paragrafo 4, od altri ripari dovranno essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza ed essere muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna dovrà avere dimensioni tali ed essere sistemata in modo da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui viene collocata;
8. A cura del costruttore dovrà essere richiesta, a costruzione ultimata e prima dell'uso, la relativa licenza ai sensi del vigente T.U. delle leggi sanitarie;
9. L'Ufficio Comunale fa riserva di applicare, ad opere ultimate, gli eventuali diritti, tasse, canoni, od altro che fossero dovuti in base ai relativi regolamenti;
10. Il concessionario deve avvertire l'Ufficio Comunale prima di dare inizio ai lavori di cui alla presente licenza: libero accesso al luogo dei lavori deve essere riservato all'apposito incaricato del Comune;
11. Il costruttore, ha l'obbligo di presentare all'Ufficio del Genio Civile la denuncia ed allegati per le opere in conglomerato cementizio a norma dell'art. 4 della Legge 5-11-1971 n. 1086, presentando a questi Uffici in visione, copia di progetto e relazione vistati dallo stesso Genio Civile per l'autorizzazione all'inizio dei lavori.


- DOVRANNO ESSERE ELIMINATE LE DUE FALDE CHE SI PROTENDONO AL DI SOPRA DEL LATO SUD-EST IN MODO DA REALIZZARE UN'UNICA COPERTURA A DUE FALDE INCLINATE.
- SIA CHIUSA LA FINESTRA SUL LATO EST DEL CORPO MANSARDA.

Il proprietario e l'assuntore dei lavori, e, per opere di conglomerato cementizio, il progettista ed il direttore dei lavori, sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi (1) e di regolamenti, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Si ritorna vistato un esemplare di ciascun disegno presentato in doppio.

Per l'inizio dei lavori dovrà essere richiesta apposita autorizzazione (1).

Dalla Residenza Municipale, li 1 FEB. 1975 19.....



(1) Art. 41 Legge 17-8-1942 n. 1150 modificato dall'art. 13 della Legge 6-8-1967 n. 65: « Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a L. 1.000.000 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32, I comma (rispondenza alle norme della legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione);

b) l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda fino a L. 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o l'osservanza del disposto dell'art. 28. Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato adottato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del Provveditorato Regionale alle OO.PP. sentita la sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con la stessa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore

erariale. La disposizione si applica anche nel caso di annullamento venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico della licenza.

Art. 41 ter della Legge 17-8-1942 n. 1150 istituito con l'art. 15 della Legge 6-8-1967 n. 765. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 (Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme di legge, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi. Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica regionale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali) e 41 (di cui sopra) le opere iniziate senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né contribuiti o altre provvidenze dello Stato e degli Enti Pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Pratica N.5.365F75Bis

Marca
da bollo

Comune di SANTA MARIA DI SALA

Provincia di VENEZIA

LICENZA DI ESECUZIONE DI L**IL SINDACO**

Vista la domanda del Sig. [redacted]
 intesa ad ottenere la licenza per la costruzione di un fabbricato uso abitazione (variante a
 licenza n. 5365F75

in questo Comune, in Via [redacted] fig. 22 al mapp. N. (286/b) 345

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa;

Visto il referto del Tecnico comunale in data 5.9.75

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 5.9.75

Sentito il parere della Commissione Edilizia in data 5.9.75 N. 10

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia locale e tutela delle strade comunali;

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge comunale e provinciale;

Visto il C.C., libro terzo, proprietà edilizia;

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530;

Avvertito che qualunque modifica al progetto originale deve formare oggetto di nuova domanda a scanso dell'applicazione dell'art. 32 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la Legge 6-8-1967 n. 765;

Visti i DD.MM. 1-4-1968 e 2-4-1968;

Concede**LICENZA**

al Signor [redacted]

per l'esecuzione dei lavori in conformità del progetto presentato, a condizione che siano osservate le vigenti prescrizioni in materia di edilizia, igiene, polizia locale e stradale, e le migliori regole d'arte, perchè la costruzione riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per il sistema adottato.

L'interessato dovrà osservare le seguenti disposizioni:

1. Dovranno essere sempre salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
2. Il Comune devq restare indenne e sollevato da ogni azione, molestia o spesa che potesse per qualsiasi ragione essere cagionata dalla presente licenza in qualsiasi tempo e luogo;
3. Durante l'esecuzione dei lavori non si dovranno mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e si dovranno osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e evitare,


4. Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
5. Per eventuali occupazioni di aree stradali dovrà essere ottenuta speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima a richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
6. Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti di un servizio pubblico, dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli e darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
7. Gli assiti, di cui al paragrafo 4, od altri ripari dovranno essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza ed essere muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna dovrà avere dimensioni tali ed essere sistemata in modo da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui viene collocata;
8. A cura del costruttore dovrà essere richiesta, a costruzione ultimata e prima dell'uso, la relativa licenza ai sensi del vigente T.U. delle leggi sanitarie;
9. L'Ufficio Comunale fa riserva di applicare, ad opere ultimate, gli eventuali diritti, tasse, canoni, od altro che fossero dovuti in base ai relativi regolamenti;
10. Il concessionario deve avvertire l'Ufficio Comunale prima di dare inizio ai lavori di cui alla presente licenza: libero accesso al luogo dei lavori deve essere riservato all'apposito incaricato del Comune;
11. Il costruttore, ha l'obbligo di presentare all'Ufficio del Genio Civile la denuncia ed allegati per le opere in conglomerato cementizio a norma dell'art. 4 della Legge 5-11-1971 n. 1086, presentando a questi Uffici in visione, copia di progetto e relazione vistati dallo stesso Genio Civile per l'autorizzazione all'inizio dei lavori.

Il proprietario e l'assuntore dei lavori, e, per opere di conglomerato cementizio, il progettista ed il direttore dei lavori, sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi (1) e di regolamenti, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Si ritorna vistato un esemplare di ciascun disegno presentato in doppio.

Per l'inizio dei lavori dovrà essere richiesta apposita autorizzazione (1).

Dalla Residenza Municipale, li 1 3 SET. 1975 19



IL SINDACO

(1) Art. 41 Legge 17-8-1942 n. 1150 modificato dall'art. 13 della Legge 6-6-1967 n. 765: « Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a L. 1.000.000 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32, I comma (rispondenza alle norme della legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione);

b) l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda fino a L. 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o inosservanza del disposto dell'art. 28. Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato provato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del Provvedimento Regionale alle OO.PP. sentita la sezione urbanistica regionale, nonchè la competente Soprintendenza.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore

erariale. La disposizione trova applicazione anche nel caso di annullamento venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico della licenza.

Art. 41 ter della Legge 17-8-1942 n. 1150 istituito con l'art. 15 della Legge 6-8-1967 n. 765. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 (Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme di legge, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi. Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica regionale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali) e 41 (di cui sopra) le opere iniziate senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè contribuiti o altre provvidenze dello Stato e degli Enti Pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Pratica N. 5365

A 78 TRIS

Comune di S. MARIA DI SALA

Provincia di VENEZIA

CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI

IL SINDACO

VISTA l'istanza presentata dalla ditta [redacted] domiciliata in [redacted] Via [redacted] n. [redacted] di data [redacted] e protocollata da questo Ufficio il [redacted] al N. [redacted] con cui viene richiesta la concessione per l'esecuzione dei lavori di VARIANTE DI UN FABBRICATO AD USO ABITAZIONE

sull'area o sull'immobile, distint..., in catasto, come segue: Sezione F. n. 22 Mapp. 345 n. [redacted] lett. [redacted], post. a [redacted] Via G. PEPE n. [redacted];

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda;

VISTO il parere dell'Ufficio Tecnico in data 1/2/78

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 1/2/78 n. 6;

VISTO il parere n. 6 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 1/2/78;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. [redacted] in data [redacted];

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. [redacted] in data [redacted];

VISTA la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) della Legge 28-1-1977, n. 10; (1)

VISTA la documentazione che il richiedente è proprietario dell'area o ha il necessario titolo alla concessione;

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

ACCERTATA la conformità dell'opera di progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

VISTE le Leggi 17-8-1942 n. 1150, 6-8-1967 n. 765, 28-1-1977 n. 10, nonché le Leggi Regionali in materia (2);

DISPONE

ART. 1 - Oggetto della concessione.

Alla Ditta [redacted] domiciliata a [redacted] Via [redacted] n. [redacted]

E' RILASCIATA LA CONCESSIONE, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, DI ESEGUIRE I LAVORI DI VARIANTE DI UN FABBRICATO AD USO ABITAZIONE

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2 — A) Concessione a titolo gratuito (1).

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), c), d), e), f), g), della Legge 28-1-1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) Contributo per il rilascio della concessione.

Il contributo che il Concessionario deve corrispondere a termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della Legge citata alla lettera A) è stato determinato nella misura di L.
(lire a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del ed in conformità all'unito prospetto.

Il concessionario: (2)

- a) ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria comunale in data ed esibisce quietanza, di pari importo, n.;
- b) ha realizzato direttamente le opere di urbanizzazione a totale scomputo di detto contributo come da relazione finale del Tecnico Comunale;
- c) ha realizzato direttamente opere di urbanizzazione a parziale (.....%) scomputo del contributo per il corrispettivo, come da relazione del Tecnico Comunale, di L. (lire) ed ha versato la differenza presso la Tesoreria comunale di cui esibisce quietanza n. del

ART. 3 — Obblighi e responsabilità del Concessionario.

Nell'attuazione dei lavori, devono essere osservate le disposizioni, le Leggi ed i Regolamenti locali in vigore.

Il Concessionario, per quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 15 della cennata Legge n. 10, onde ottenere dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi energia elettrica, telefono, acqua, gas) la somministrazione di forniture per l'esecuzione delle opere, dovrà rendere noti a tali aziende, nelle forme di rito, gli estremi della concessione.

ART. 4 — Termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

I lavori debbono essere iniziati entro (3) dalla data della presente concessione ed ultimati entro 3 Anni a partire dal (4) anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei 10/1/77 termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

ART. 5 — Prescrizioni speciali.

- a) prima di dare inizio ai lavori di costruzione dovrà venir richiesto per iscritto, a cura del concessionario o del costruttore, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello del fabbricato e dovrà venire tempestivamente data comunicazione del giorno di inizio degli stessi;
- b) Il Comune deve restare indenne e sollevato da ogni azione, molestia o spesa che potesse per qualsiasi ragione essere cagionata dalla presente concessione in qualsiasi tempo e luogo;
- c) Durante l'esecuzione dei lavori non si dovranno mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e si dovranno osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e evitare, per quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni dei lavori stessi;
- d) Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici; gli assiti od altri ripari dovranno essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza ed essere muniti pure, agli angoli, di una lanterna o lampada a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale; questa lanterna o lampada dovrà avere dimensioni tali ed essere sistemata in modo da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui viene collocata;
- e) Per eventuali occupazioni di aree stradali dovrà essere ottenuta speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato od anche prima a richiesta dello Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- f) Prima di iniziare gli scavi ed i lavori di costruzione, dovrà essere richiesta alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (luce, telefono, acqua, gas) ogni notizia per conoscere se sulle strade o sulle aree interessate dai lavori vi siano cavi elettrici o telefonici o tubazioni per gas, acqua, ecc.
- g) L'Ufficio comunale fa riserva di applicare, ad opere ultimate, gli eventuali diritti, tasse canoni od altro che fossero dovuti in base ai relativi regolamenti.
- h) Il costruttore, ha l'obbligo di presentare all'Ufficio del Genio Civile la denuncia ed allegati per le opere in conglomerato cementizio a norma dell'art. 4 della legge 5-11-1971, n. 1086, presentando a questi Uffici in visione, copia di progetto e relazione vistati dallo stesso Genio Civile per l'autorizzazione all'inizio dei lavori.

i)

l)

S. Maria di Sala, li 10 APR 1978



IL SINDACO

[Handwritten signature]

IL CONCESSIONARIO

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

li 10 APR 1978

pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato.

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Art. 16

(Tutela giurisdizionale)

I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonchè contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Art. 17

(Sanzioni penali)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica:

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonchè dai regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto

dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 18

(Norme transitorie)

Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.

Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:

non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;

è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;

è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i benefici ivi previsti non può essere data dopo un anno dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio-rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.

I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.

Art. 19

Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'Ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione.

Art. 20

(Norme tributarie)

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.



BORGIO FIORIT

Scalo

Caselle

A.3

Caselle

C. BERGOLDO

CALTANA

Caltana

N. 3a

C. ARTUSI

STAZIONE

C. PALANTA

Pratica N.5.365F75Bis

Marca
da bollo

Comune di SANTA MARIA DI SALA

Provincia di VENEZIA

LICENZA DI ESECUZIONE DI L**IL SINDACO**

Vista la domanda del Sig. [REDACTED]
 intesa ad ottenere la licenza per la costruzione di un fabbricato uso abitazione (variante a
 licenza n. 5365F75

in questo Comune, in Via [REDACTED] fig. 22 al mapp. N. [REDACTED]

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa;

Visto il referto del Tecnico comunale in data 5.9.75

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 5.9.75

Sentito il parere della Commissione Edilizia in data 5.9.75 N. 10

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia locale e tutela delle strade comunali;

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge comunale e provinciale;

Visto il C.C., libro terzo, proprietà edilizia;

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530;

Avvertito che qualunque modifica al progetto originale deve formare oggetto di nuova domanda a scanso dell'applicazione dell'art. 32 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la Legge 6-8-1967 n. 765;

Visti i DD.MM. 1-4-1968 e 2-4-1968;

Concede**LICENZA**

al Signor [REDACTED]

per l'esecuzione dei lavori in conformità del progetto presentato, a condizione che siano osservate le vigenti prescrizioni in materia di edilizia, igiene, polizia locale e stradale, e le migliori regole d'arte, perchè la costruzione riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per il sistema adottato.

L'interessato dovrà osservare le seguenti disposizioni:

1. Dovranno essere sempre salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
2. Il Comune devq restare indenne e sollevato da ogni azione, molestia o spesa che potesse per qualsiasi ragione essere cagionata dalla presente licenza in qualsiasi tempo e luogo;
3. Durante l'esecuzione dei lavori non si dovranno mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e si dovranno osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e evitare,


4. Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
5. Per eventuali occupazioni di aree stradali dovrà essere ottenuta speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima a richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
6. Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti di un servizio pubblico, dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli e darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
7. Gli assiti, di cui al paragrafo 4, od altri ripari dovranno essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza ed essere muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna dovrà avere dimensioni tali ed essere sistemata in modo da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui viene collocata;
8. A cura del costruttore dovrà essere richiesta, a costruzione ultimata e prima dell'uso, la relativa licenza ai sensi del vigente T.U. delle leggi sanitarie;
9. L'Ufficio Comunale fa riserva di applicare, ad opere ultimate, gli eventuali diritti, tasse, canoni, od altro che fossero dovuti in base ai relativi regolamenti;
10. Il concessionario deve avvertire l'Ufficio Comunale prima di dare inizio ai lavori di cui alla presente licenza: libero accesso al luogo dei lavori deve essere riservato all'apposito incaricato del Comune;
11. Il costruttore, ha l'obbligo di presentare all'Ufficio del Genio Civile la denuncia ed allegati per le opere in conglomerato cementizio a norma dell'art. 4 della Legge 5-11-1971 n. 1086, presentando a questi Uffici in visione, copia di progetto e relazione vistati dallo stesso Genio Civile per l'autorizzazione all'inizio dei lavori.

Il proprietario e l'assuntore dei lavori, e, per opere di conglomerato cementizio, il progettista ed il direttore dei lavori, sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi (1) e di regolamenti, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Si ritorna vistato un esemplare di ciascun disegno presentato in doppio.

Per l'inizio dei lavori dovrà essere richiesta apposita autorizzazione (1).

Dalla Residenza Municipale, li 13 SET. 1975 19



IL SINDACO
[Signature]

(1) Art. 41 Legge 17-8-1942 n. 1150 modificato dall'art. 13 della Legge 6-8-1967 765: « Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a L. 1.000.000 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32, I comma (rispondenza alle norme della legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione);

b) l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda fino a L. 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o inosservanza del disposto dell'art. 28. Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato provato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del Provvedimento Regionale alle OO.PP. sentita la sezione urbanistica regionale, nonchè la competente Soprintendenza.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore

erariale. La disposizione trova applicazione anche nel caso di annullamento venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico della licenza.

Art. 41 ter della Legge 17-8-1942 n. 1150 istituito con l'art. 15 della Legge 6-8-1967 n. 765. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 (Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme di legge, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva del provvedimento che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi. Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica regionale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali) e 41 (di cui sopra) le opere iniziate senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè contributi o altre provvidenze dello Stato e degli Enti Pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Pratica N. 5365

A 78 TRIS

Comune di S. MARIA DI SALA

Provincia di VENEZIA

CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI

IL SINDACO

VISTA l'istanza presentata dalla ditta ~~ONCARI LUIGIANO & PRUDENZA~~
 domiciliata in ~~MIRANO~~ Via ~~CAITANI~~ n.
 di data ~~22/12/78~~ e protocollata da questo Ufficio il ~~22/12/78~~
 al N. ~~5622~~ con cui viene richiesta la concessione per l'esecuzione dei lavori di
VARIANTE DI UN FABBRICATO AD USO ABITAZIONE

sull'area o sull'immobile, distint....., in catasto, come segue: Sezione F. n. 22 Mapp. 345
 n. lett., post. a
 Via **G. PEPE** n.;

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda;

VISTO il parere dell'Ufficio Tecnico in data 1/2/78

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 1/2/78 n. 6;

VISTO il parere n. 6 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta
 del 1/2/78;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. in data

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. in data

VISTA la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di Imprenditore Agri-
 colo, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) della Legge 28-1-1977, n. 10; (1)

VISTA la documentazione che il richiedente è proprietario dell'area o ha il necessario titolo alla
 concessione;

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

ACCERTATA la conformità dell'opera di progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

VISTE le Leggi 17-8-1942 n. 1150, 6-8-1967 n. 765, 28-1-1977 n. 10, nonché le Leggi Regionali in
 materia (2);

DISPONE

ART. 1 — Oggetto della concessione.

Alla Ditta ~~.....~~
 domiciliata a ~~.....~~ Via ~~.....~~ n.
 E' RILASCIATA LA CONCESSIONE, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, DI ESEGUIRE
 I LAVORI DI **VARIANTE DI UN FABBRICATO AD USO ABITAZIONE**

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2 — A) Concessione a titolo gratuito (1).

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), c), d), e), f), g), della Legge 28-1-1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) Contributo per il rilascio della concessione.

Il contributo che il Concessionario deve corrispondere a termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della Legge citata alla lettera A) è stato determinato nella misura di L. (lire a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del ed in conformità all'unito prospetto.

Il concessionario: (2)

- a) ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria comunale in data ed esibisce quietanza, di pari importo, n.;
- b) ha realizzato direttamente le opere di urbanizzazione a totale scomputo di detto contributo come da relazione finale del Tecnico Comunale;
- c) ha realizzato direttamente opere di urbanizzazione a parziale (.....%) scomputo del contributo per il corrispettivo, come da relazione del Tecnico Comunale, di L. (lire) ed ha versato la differenza presso la Tesoreria comunale di cui esibisce quietanza n. del

ART. 3 — Obblighi e responsabilità del Concessionario.

Nell'attuazione dei lavori, devono essere osservate le disposizioni, le Leggi ed i Regolamenti locali in vigore.

Il Concessionario, per quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 15 della cennata Legge n. 10, onde ottenere dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi energia elettrica, telefono, acqua, gas) la somministrazione di forniture per l'esecuzione delle opere, dovrà rendere noti a tali aziende, nelle forme di rito, gli estremi della concessione.

ART. 4 — Termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

I lavori debbono essere iniziati entro (3) dalla data della presente concessione ed ultimati entro 3 Anni a partire dal (4) anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei 10/1/77 termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

ART. 5 — Prescrizioni speciali.

a) prima di dare inizio ai lavori di costruzione dovrà venir richiesto per iscritto, a cura del concessionario o del costruttore, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello del fabbricato e dovrà venire tempestivamente data comunicazione del giorno di inizio degli stessi;

b) Il Comune deve restare indenne e sollevato da ogni azione, molestia o spesa che potesse per qualsiasi ragione essere cagionata dalla presente concessione in qualsiasi tempo e luogo;

c) Durante l'esecuzione dei lavori non si dovranno mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e si dovranno osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e evitare, per quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni dei lavori stessi;

d) Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici; gli assiti od altri ripari dovranno essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza ed essere muniti pure, agli angoli, di una lanterna o lampada a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale; questa lanterna o lampada dovrà avere dimensioni tali ed essere sistemata in modo da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui viene collocata;

e) Per eventuali occupazioni di aree stradali dovrà essere ottenuta speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato od anche prima a richiesta dello Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

f) Prima di iniziare gli scavi ed i lavori di costruzione, dovrà essere richiesta alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (luce, telefono, acqua, gas) ogni notizia per conoscere se sulle strade o sulle aree interessate dai lavori vi siano cavi elettrici o telefonici o tubazioni per gas, acqua, ecc.

g) L'Ufficio comunale fa riserva di applicare, ad opere ultimate, gli eventuali diritti, tasse canoni od altro che fossero dovuti in base ai relativi regolamenti.

h) Il costruttore, ha l'obbligo di presentare all'Ufficio del Genio Civile la denuncia ed allegati per le opere in conglomerato cementizio a norma dell'art. 4 della legge 5-11-1971, n. 1086, presentando a questi Uffici in visione, copia di progetto e relazione vistati dallo stesso Genio Civile per l'autorizzazione all'inizio dei lavori.

i)

l)

S. Maria di Sala, li 18 APR. 1978




IL SINDACO

[Handwritten signature]

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

li 18 APR. 1978

IL CONCESSIONARIO



RI. 2 — A) Concessione a titolo gratuito (1).

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), c), d), e), f), g), della Legge 28-1-1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) Contributo per il rilascio della concessione.

Il contributo che il Concessionario deve corrispondere a termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 9, 1° comma, lettera b); 2° comma; 10 della Legge citata alla lettera A) è stato determinato nella misura di L. a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del ed in conformità all'unito prospetto.

Il concessionario: (*) ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria comunale in data ed esibisce quietanza, di pari importo, n.

ha realizzato direttamente opere di urbanizzazione a parziale (.....%) scorporo del contributo per il corrispettivo, come da relazione del Tecnico Comunale, di L. (lire)

..... ed ha versato la differenza presso la Tesoreria comunale di cui esibisce quietanza n. del

RI. 3 — Obblighi e responsabilità del Concessionario.

Nell'attuazione dei lavori, devono essere osservate le disposizioni, le Leggi ed i Regolamenti locali in vigore. Il Concessionario, per quanto previsto all'unito comma dell'art. 15 della citata Legge n. 10, onde ottenere dalle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, acqua, gas) la somministrazione di forniture per l'esecuzione delle opere, dovrà rendere noti a tali aziende, nelle forme di rito, gli estremi della concessione.

RI. 4 — Termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

I lavori debbono essere iniziati entro (*) dalla data della presente concessione ultimati entro 30 anni, a partire dal (*) anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che avori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

RI. 5 — Prescrizioni speciali.

a) prima di dare inizio ai lavori di costruzione dovrà venir richiesto per iscritto, a cura del concessionario o del costruttore, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello del fabbricato e dovrà venire tempestivamente data comunicazione del giorno di inizio degli stessi;

b) Il Comune deve restare indenne e sollevato da ogni azione, molestia o spesa che potesse per qualsiasi ragione essere cagionata dalla presente concessione in qualsiasi tempo e luogo;

c) Durante l'esecuzione dei lavori con si dovranno mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbricazioni e si dovranno osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e evitare, per quanto possibile, gli incomodi che i lavori possono risentire dalle esecuzioni dei lavori stessi;

d) Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici, gli altri ripari dovranno essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza ed essere muniti pure, agli angoli, di una lanterna o lampada a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale; questa lanterna o lampada dovrà avere dimensioni tali ed essere sistemata in modo da rendere facilmente visibili il tecnico od il riparo su cui viene collocata;

e) Per eventuali occupazioni di aree stradali dovrà essere ottenuta speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale, che così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato od anche prima a richiesta dello stesso Ufficio Comunale, nel caso che la stessa restituzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

f) Prima di iniziare gli scavi ed i lavori di costruzione, dovrà essere richiesta alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (luce, telefono, acqua, gas) ogni notizia per conoscere se sulle strade o sulle aree interessate dai lavori vi sono cavi elettrici o telefonici o tubazioni per gas, acqua, ecc.

g) L'Ufficio comunale fa riserva di applicare, ad opere ultimate, gli eventuali diritti, tasse canonici od altro che fosse dovuto in base ai relativi regolamenti.

h) Il costruttore, ha l'obbligo di presentare all'Ufficio del Genio Civile la denuncia ed allegati per le opere in progetto autorizzate a norma dell'art. 4 della legge 5-11-1971, n. 1086, presentando a questi Uffici in visione, copia del progetto e relazione visitati dallo stesso Genio Civile per l'autorizzazione all'inizio dei lavori.

Maria di Salva, li 18 APR 1978



Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prescrizioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni ritenute nella concessione.

li 18 APR 1978

RICHIAMO:

Estratto della Legge 28-1-1977, n. 10.

Art. 4

(Caratteristiche della concessione)

La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area, o al titolare del diritto di usufrutto, o al titolare della proprietà o a chi abbia titolo per subenderla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, o nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 31-quaterbis, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dal competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agrabile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione comporta la parte non ultimata.

La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 281, nei comuni approvati degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:

a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile;

b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento strutturale e di risanamento igienico;

c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà.

Art. 9

(Cessione gratuita)

Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio a mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegna, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;

d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili

per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in situazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in situazione di norma o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 il contributo per la concessione — da determinarsi dal comune ed ai sensi del precedente articolo 5 — è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 10

(Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza)

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corrispondenza di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione delinea con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corrispondenza di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

Art. 15

(Sanzioni amministrative)

Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 10 comporta:

a) la corrispondenza degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corrispondenza di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protraggia oltre il termine di cui alla precedente lettera b);

La vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, la predetta opera non gratuitamente acquista, con l'area su cui insisterà, ed patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresa quella di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco. L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.

Contro l'ordinanza del sindaco può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore. In caso di annullamento della concessione analoga norma si

pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato.

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Art. 16

(Tutela giurisdizionale)

I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonchè contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Art. 17

(Sanzioni penali)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica;

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonchè dai regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto

dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 18

(Norme transitorie)

Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.

Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:

non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;

è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;

è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i benefici ivi previsti non può essere data dopo un anno dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio-rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.

I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.

Art. 19

Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'Ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione.

Art. 20

(Norme tributarie)

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.



BORGIO FIORITI

Scorio

Coselle

A.3

Coselle

C. BERFOLDO

CALTANA

Caltana

N. 30

SCUOLA

C. ARTUSI

STRADA

C. PALANTA